



COMUNE DI ROSTA

Città Metropolitana di Torino

Registro Generale

N. 57

del 24/03/2021

**DETERMINAZIONE N. 22 DEL RESPONSABILE DEL
*SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE***

OGGETTO :

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO. PERIODO ANNI EDUCATIVI DAL 2021/2022 AL 2024/2025 4 CON OPZIONE DI RINNOVO FINO ALL'ANNO EDUCATIVO 2028/2029 - C.I.G. 8651925260

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE

Premesso che:

- il Comune di Rosta è proprietario di un immobile adibito ad asilo nido ubicato in Strada Bucet n. 18, realizzato accedendo ad un finanziamento regionale. La struttura, in possesso dei requisiti minimi strutturali e tecnologici previsti dalla vigente normativa regionale, è idonea ad ospitare n. 30 bambini, di cui 24 divezzi e/o semi divezzi e 6 lattanti;
- al fine di disciplinarne il funzionamento, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.06.2006 come modificato in ultimo con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2021, è stato approvato il regolamento comunale per la gestione del servizio di asilo nido,
- il servizio è stato gestito nel corso degli anni secondo il modello della concessione di servizio ritenendola più adatta a contemperare i principi di trasparenza del pubblico con quelli di economicità ed imprenditorialità del privato, con possibilità, altresì, di mantenere in capo al Comune una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio, senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica snello ed esterno all'Ente.

Dato atto che

- in vigore dell'art. 30 del D.Lgs. 163/2006, a seguito dell'esperimento di procedura negoziata si aggiudicava, con propria determinazione n. 107 del 21.07.2016, la concessione del relativo servizio, per il periodo di cinque anni educativi, alla cooperativa sociale "Educazione Progetto" s.c.s. onlus di Torino che offriva una tariffa mensile per il tempo pieno, in applicazione del ribasso offerto in sede di gara, di € 601,25 oltre IVA 5% per un totale di € 631,31 poi ulteriormente ridotto, in accoglimento della richiesta dell'Amministrazione comunale, per contenere l'aumento gravante sulle famiglie, ad € 625,00 mensili IVA compresa;
- il relativo contratto di concessione veniva stipulato, in forma pubblica amministrativa, a rogito del segretario comunale, in data 20.10.2016 rep. n. 1376/2016 e registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 78 Serie A1 in data 24.10.2016.

Rilevato che:

approssimandosi la scadenza del suddetto contratto concessorio, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 lett. a) ed e) del D.Lgs. 267/2000, con deliberazione n. 4 del 24.02.2021, stabiliva opportune linee d'indirizzo atte a orientare l'affidamento della concessione del servizio di asilo nido di Strada Bucet n. 18 per la durata di 4 anni educativi eventualmente rinnovabili per un ulteriore quadriennio.

I suddetti indirizzi possono riassumersi come segue:

- assunzione a carico del Concessionario di ogni responsabilità verso terzi circa l'uso dei locali adibiti al servizio e per danni alla struttura concessa;
- assunzione a carico del Concessionario delle spese gestionali per utenze;
- obbligo di custodire i locali con la dovuta diligenza provvedendo alla pulizia e manutenzione ordinaria della struttura;
- corresponsione di un canone concessorio di limitata entità di € 2.400,00, in connessione agli obblighi di manutenzione straordinaria gravanti sull'Ente. Il canone di concessione dovrà essere ridotto del 50% qualora la media annuale degli iscritti non raggiunga la soglia minima pari alla metà della capienza della struttura;
- obbligo di dare inizio al servizio, improrogabilmente entro il 1° settembre p.v. anche in pendenza di contratto di concessione;
- mantenimento, per la durata giornaliera del servizio, del rapporto educatori/bambini, nonché per la durata del servizio dei requisiti professionali richiesti per il personale educativo e non, dell'organizzazione dell'asilo nido, delle modalità di accesso e di inserimento degli utenti già indicati nel citato regolamento comunale;
- mantenimento della tariffa a base di gara a carico dell'utenza uguale a quella prevista nella precedente procedura di concessione del servizio.

Con la stessa deliberazione si approvava la relazione predisposta dalla sottoscritta in adempimento agli obblighi disposti dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 convertito nella

L. 221/2012, pubblicata nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente .

Richiamati i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici):

- art. 30 che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal codice;

- art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019 che, analogamente all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- art. 164, comma 2, che prevede che alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni di cui alla parte I e parte II del codice ed in particolare ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

- art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i che dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

Dato atto che:

l'art. 167 del citato D.Lgs.50/2016 ha chiarito che il valore di una concessione, ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile in relazione alle soglie di rilevanza comunitaria o meno, è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto di IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice quale corrispettivo del servizio oggetto della concessione.

Sulla base della tariffa da porre a base di gara, per la stima del valore della concessione del servizio di asilo nido, è stato utilizzato, quale criterio oggettivo, il numero della capienza della struttura moltiplicato per il canone mensile previsto per un utente full time per il numero dei mesi di apertura del servizio pari a undici.

Ne è disceso un valore, per anno educativo, al netto di IVA, di €. 204.600,00 e di €. 818.400,00 per la durata quadriennale della concessione, nonché di €. 1.636.800,00 comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo.

Il suddetto valore pur essendo inferiore a quello di rilevanza comunitaria, stabilito dall'art. 35 del Codice dei Contratti in € 5.350.000,00, non preclude la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie per l'individuazione del privato contraente, considerate, nella fattispecie, più rispettose dei principi di trasparenza, partecipazione e concorrenzialità.

Tale modalità non pare porsi in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto semplificazione) convertito con la L. 120/2020 per le procedure negoziate dell'importo della concessione in oggetto ove la finalità acceleratoria di esecuzione è comunque garantita dal rispetto dei termini per la conclusione del procedimento di aggiudicazione stabilito in mesi quattro dall'art. 1, comma 1, del predetto decreto.

Ritenuto, alla luce della normativa sopra richiamata e agli indirizzi forniti alla sottoscritta dal Consiglio Comunale, di attivare, con la presente, le procedure di gara per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido, in modalità ordinaria ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e in

modo che non ci sia soluzione di continuità tra l'attuale gestione e quella che dovrà insediarsi con il nuovo anno educativo 2021-2022 evitando problemi e disagi all'utenza.

Dato atto che, per la tipologia e specificità della concessione oggetto della procedura di gara, si ritiene opportuno richiedere ai partecipanti di prestare la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016, seppur nell'importo dimezzato previsto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020 (cd. Decreto semplificazione) convertito con la L. 120/2020, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disposto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sulla base dei seguenti punteggi massimi assegnabili:

Elemento qualità - Offerta tecnica: 70 Punti

Elemento prezzo - Offerta economica: 30 Punti calcolati sulla retta mensile offerta per utente full time rispetto a quella stabilita a base di gara di € 620,00 oltre IVA.

In particolare l'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti elementi:

- progetto educativo
- progetto gestionale
- rapporti relazionali
- proposte migliorative e/o servizi innovativi alle famiglie.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8 del D.L. 76/2020 (cd. Decreto semplificazione) convertito con la L. 120/2020, per la procedura di gara in oggetto:

a) è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

b) non è previsto l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati;

c) si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui all'articolo 60, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 fissati in misura non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara.

Stabilito, altresì, che:

- la concessione verrà aggiudicata anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- in ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 es.m.i.;
- ove la procedura aperta dovesse andare deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare la mancanza di rischi da interferenza nella concessione in oggetto e che pertanto non è necessario il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

Ricordato, inoltre, che:

l'operatività delle norme in materia di centrale di committenza sono sospese fino al 31 dicembre 2021 come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019 modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e che pertanto si procederà all'esperimento delle procedure di gara in autonomia.

In tema di qualificazione della stazione appaltante non è ancora vigente il sistema previsto dall'art. 38 del D.Lgs. 50/2016; tuttavia ai sensi dell'art. 216, comma 10, del medesimo decreto fino alla data della sua entrata in vigore i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA di cui all'art. 33 del D.L. 179/2012; il Comune di Rosta è iscritto all'AUSA con codice 0000184736 come da attestazione rilasciata dall'ANAC.

L'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, della L. 145 del 30.12.2018, stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo

pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per le concessioni di servizi la Consip S.p.A., nell'ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ha attivato la possibilità, per le stazioni appaltanti, di procedure attraverso la piattaforma acquisti in rete in modalità Asp (Application Service Provider) e che tale possibilità assicura la tracciabilità delle procedure posta alla base dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Preso atto di quanto disposto dall'ANAC nelle Linee guida n. 4: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera del 10 luglio 2019 ed in particolare che la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Precisato che il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 definisce, in attuazione dell'art. 73, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, gli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità. In particolare per la tipologia della gara in oggetto, di concessione di importo compreso tra 500.000 e l'importo delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 lett. a) del codice, sono statuite le seguenti pubblicazioni obbligatorie:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC;
- sulla piattaforma telematica del Ministero stesso;
- su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale del luogo dove si esegue il contratto (per estratto).

Dato atto che con successivo provvedimento di provvederà ad affidare il servizio di pubblicazione del bando di gara e del relativo estratto nel rispetto della normativa sopracitata.

Dato atto che, in relazione all'importo della concessione ed a quanto previsto dall'art. 2 della deliberazione del 29 dicembre 2020, n. 1121377 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, occorre prevedere il contributo di €. 600,00 a favore della stessa Autorità da versare secondo le modalità e tempi previsti dal successivo art. 3 della citata deliberazione.

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.12.2020 è stato approvato il bilancio 2021-2023.

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento compete alla sottoscritta in qualità di responsabile del servizio amministrativo/segreteria generale come nominata con decreto sindacale n. 8 del 23.12.2020.

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di indire una gara a procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 164 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'asilo nido "Il nido in Fiore" ubicato in Strada Bucet n. 18 a Rosta per un periodo di quattro anni educativi dal 2021/2022 al 2024/2025, con opzione di rinnovo per un ulteriore quadriennio fino all'anno educativo 2028/2029 da svolgersi con modalità telematica sul mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip spa, in modalità Asp (Application Service Provider).

3. Di aggiudicare la concessione del servizio in oggetto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, da determinarsi in base agli elementi e punteggi massimi a disposizione, meglio illustrati nel disciplinare di gara allegato al presente provvedimento e di seguito riportati:

OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI

L'offerta tecnica si basa sulla valutazione di un progetto educativo/gestionale presentato in sede di gara e sul merito tecnico organizzativo del soggetto concorrente.

OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI

L'offerta economica deve essere formulata mediante indicazione del valore della retta massima mensile offerta per utente full time, rispetto a quella stabilita a base di gara di € 620,00 oltre IVA.

4. Di dare atto che il valore della concessione, nel rispetto dell'art. 167 e 35, 4° comma, del D.Lgs. 50/2016, è stabilito in €. 1.636.800,00 per la durata della concessione, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo, come derivante dal numero della capienza della struttura moltiplicato per il canone mensile previsto per un utente full time per il numero di mesi di apertura del servizio pari a undici mensilità.

5. Di approvare la documentazione di gara allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale e così composta:

- Capitolato tecnico;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- DGUE;
- Relazione sulla struttura con allegata Documentazione fotografica;
- Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

6. Di impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento del contributo all'autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla missione 1 programma 2 02 - Segreteria generale del bilancio 2021-2023.

7. Di prevedere la corresponsione da parte del concessionario, a favore del Comune, di un canone annuo di 2.400,00, come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.02.2021, con riduzione del 50% qualora la media annuale degli iscritti non raggiunga la soglia minima pari alla metà della capienza della struttura.

8. Di assicurare la pubblicità della presente determinazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul sito istituzionale dell'Ente, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa PREVER LOIRI Caterina, Responsabile del Servizio amministrativo/segreteria generale.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale
f.to Prever Loiri Caterina

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Impegno 231-232/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to (Silvia RUELLA)

Rosta, li 26/03/2021

In copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO

Rosta, li 31-mar-2021

firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31-mar-2021

Il Segretario Comunale
dott.ssa Michelina BONITO

firmato digitalmente